

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 13 Settembre 2011 in Roma Via Antoniotto Usodimare 31 presso la sede nazionale della Fondazione Enasarco,

SONO PRESENTI

La Fondazione ENASARCO ("**Enasarco**") rappresentata dal Presidente Brunetto Boco, dal Direttore Generale Carlo Felice Maggi, dal Direttore del Personale Massimiliano Marcucci e dal Dirigente del Servizio Dismissioni Sandro Tibaldeschi

e

Le Organizzazioni Sindacali:

CISL FPS rappresentata da Daniela Volpato, Fabio Toussan, Rosanna Aureli

UIL PA rappresentata da Gerardo Romano, Marco Di Caro, Giovanni Perrotta

UGL TERZIARIO rappresentata da Franco Silvani

PREMESSO CHE

- Enasarco ha da tempo annunciato la volontà di implementare un piano di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, il "Progetto Mercurio", che prevede, al suo completamento, il mantenimento dei soli immobili di natura strumentale.
- Con il completamento del "Progetto Mercurio" si verificherà un decremento sostanziale di tutte le attività svolte a servizio del patrimonio immobiliare, con riguardo a quelle esercitate dal personale addetto direttamente agli stabili da dismettere aventi qualifiche e mansioni di pulitori, custodi e portieri (i "**Dipendenti**"), con o senza assegnazione di alloggio di servizio.

LE PARTI

dopo ampia ed articolata discussione, avendo vagliato ogni possibile soluzione, dichiarano di aver raggiunto una intesa che prevede che i Dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano, alternativamente:

1. continuare a fornire le loro prestazioni lavorative alle dipendenze dei condomini, costituiti negli stabili oggetto di dismissione (i "**Condominii**").
2. risolvere il rapporto di lavoro in atto usufruendo degli interventi previsti a titolo di sostegno economico (l'"**Incentivo**").

L'intesa rinvenuta tra le Parti viene disciplinata dal presente Accordo alle seguenti:

CONDIZIONI

1. Enasarco entro i 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione del presente Accordo invierà ai Dipendenti una lettera di offerta, il cui schema viene allegato al presente Accordo (Allegato 1), invitandoli a manifestare entro il termine di 25 giorni (il "**Termine**") dalla ricezione della stessa la volontà di optare per l'assunzione alle

dipendenze del Condominio o in alternativa la corresponsione di un Incentivo alle condizioni sotto indicate.

2. I Dipendenti che opteranno per proseguire la loro prestazione alle dipendenze del Condominio saranno assunti a tempo indeterminato dal Condominio contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro con Enasarco al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità. Il rapporto di lavoro continuerà, pertanto, a svolgersi alle dipendenze di Enasarco fino a quando i Dipendenti interessati saranno assunti dai costituiti Condominii. I Condominii manterranno in servizio i portieri e custodi e pulitori alle loro dipendenze per almeno 5 (cinque) anni dalla loro assunzione da parte dei Condominii stessi, salvo i casi di risoluzione del rapporto lavorativo intervenuti per giusta causa ex art. 2119 del c.c..

Tale garanzia, congiuntamente all'identificazione nominativa del Dipendente che sarà assunto dal Condominio, verrà riportata in ogni rogito notarile relativo alla dismissione degli immobili dello stabile di riferimento, come da testo allegato (Allegato 2).

Ai Dipendenti sarà garantito il trattamento economico complessivamente goduto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con Enasarco e verrà assicurata anche l'integrale applicazione del CCNL del personale dipendente dai proprietari di fabbricati (Confedilizia), con la conservazione della tutela contrattuale connessa con la pregressa anzianità di servizio.

3. Ai Dipendenti di cui al precedente punto 2 è riconosciuta la facoltà di richiedere, con congruo anticipo rispetto all'invio della lettera di prelazione che sarà inviata agli inquilini dei costituendi Condominii, il trasferimento presso altro stabile di proprietà di Enasarco.
4. Il passaggio alle dipendenze dei Condominii avverrà in base alle esigenze e con la tempistica connesse alla progressiva dismissione del patrimonio immobiliare di Enasarco che, comunque, provvederà a liquidare il TFR e tutte le altre competenze spettanti entro il 60° giorno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Ai Dipendenti che opteranno per l'Incentivo, Enasarco garantirà un importo che sarà calcolato in ragione dei criteri (anzianità di servizio, età anagrafica e carichi familiari) e nei termini di seguito indicati, e che non potrà eccedere euro 50.000 lordi. Di norma l'Incentivo verrà erogato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, connessa alla vendita dell'immobile. Su richiesta del Dipendente, Enasarco potrà prendere in considerazione l'erogazione e la cessazione del rapporto di lavoro anticipatamente rispetto alla vendita dell'Immobile.

5.1 Anzianità di servizio

La quota incentivante relativa all'anzianità di servizio si determina nel seguente modo:

La quota dovuta in ragione dell'anzianità di servizio sarà pari ad euro 15.000 lordi per ciascun Dipendente con anzianità non inferiore ad 8 anni. Tale quota aumenterà di euro 185 lordi per ognuna delle 27 annualità comprese tra gli 8 e i 35 anni di servizio.

5.2 Età anagrafica

La quota incentivante relativa all'anzianità anagrafica si determina nel seguente modo:

La quota dovuta in ragione dell'età anagrafica sarà pari ad un massimo di euro 20.000 lordi per ciascun Dipendente con età anagrafica pari a 33 anni. Tale quota diminuirà di euro 185 lordi per ognuno dei 27 anni compresi tra i 33 e i 60 anni di età.

La quota destinata ai dipendenti di età compresa fra i 45 anni e 55 anni è incrementata del 20%.

Per età anagrafiche comprese fra i 61 e i 65 anni le quote dovute a tale titolo sono rispettivamente pari a euro 4.000 per 61 anni, euro 3.200 per 62 anni, euro 2.400 per 63 anni, euro 1.600 per 64 anni e euro 800 per 65 anni.

5.3 Carichi familiari

Per ogni familiare a carico viene erogato un importo pari a euro 2.000 lordi fino ad un massimo di 4 carichi familiari.

L'erogazione dell'Incentivo, determinato con le modalità ed alle condizioni di cui al presente punto, avverrà contestualmente alla sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione avanti alla DPL, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113 c.c..

Enasarco, anche in questo caso, provvederà a liquidare il TFR e tutte le altre competenze spettanti entro il 60° giorno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

6. I Dipendenti assegnatari dell'alloggio di servizio, con qualifica A4 del CCNL, all'atto del passaggio alle dipendenze del Condominio saranno inquadrati nella qualifica A3 senza che ciò comporti l'applicazione di quanto previsto dall'art. 101 del CCNL in materia di indennità sostitutiva.

Tali Dipendenti dovranno impegnarsi a rilasciare l'alloggio di servizio o sottoscrivere l'atto di impegno all'acquisto di tale immobile, ove ne sussistano le condizioni di legge. Qualora non sussistano le condizioni di legge per tale acquisto Enasarco offrirà al Dipendente di acquistare un immobile di dimensioni uguali o simili a quello ora in uso, reperendolo tra quelli disponibili.

Al Dipendente con qualifica A4 che non sia in grado di acquistare l'immobile di servizio in quanto in condizione di grave e comprovato disagio economico, verrà offerto o lo stesso alloggio o altro simile in locazione alle condizioni previste dal "Progetto Mercurio" per la generalità degli inquilini che versano in tali condizioni.

7. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo per valutare congiuntamente le eventuali problematiche connesse all'applicazione dello stesso.

Resta inteso che nei confronti dei Dipendenti che non manifesteranno alcuna opzione entro il Termine, o che esplicitamente rifiuteranno le opzioni offerte, data l'impossibilità di ricollocare gli stessi nei ruoli di Enasarco, troverà applicazione la specifica normativa di legge.

8. L'Incentivo determinato in forza dell'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 5. è riconosciuto, qualora il suo ammontare risulti superiore, anche a coloro i quali abbiano già optato per avere accesso allo stesso, in ragione delle lettere già inviate da Enasarco prima della sottoscrizione del presente Accordo. Enasarco provvederà, pertanto, a liquidare la relativa differenza. A coloro che alla data del 19 Agosto u.s. abbiano scelto di passare alle dipendenze del Condominio è riconosciuta la facoltà di rivedere la suddetta opzione e scegliere così l'alternativa dell'accesso all'Incentivo qualora non siano già passati alle dipendenze dei Condominii.

9. Le Parti promuoveranno, per quanto di loro rispettiva competenza, in un clima non conflittuale, l'applicazione del presente Accordo nei confronti dei Dipendenti garantendo altresì il regolare svolgimento delle attività ad esso connesse.

10. Le Parti si impegnano alle rispettive verifiche del presente Accordo.

Allegato 1 Lettera di opzione

Allegato 2 Clausola rogito notarile

La Fondazione Enasarco

Le Organizzazioni Sindacali

Il Presidente
Brunetto Boco

CISL F.P.S.

Il Direttore Generale
Carlo F. Maggi

UIL P.A.

Il Direttore del Personale
Massimiliano Marcucci

UGL TERZIARIO

Il Dirigente del Servizio Dismissioni
Sandro Tibaldeschi